- provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità, compreso il protocollo generale ed il centralino;
- predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative;
- è responsabile del sistema informativo amministrativo dell'Autorità e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

3. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato Datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15
Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa

1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:
 - cura le relazioni con il pubblico;
 - cura l'organizzazione di audizioni;
 - provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;
 - cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet dell'Autorità;
 - cura i rapporti dell'Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del Presidente.

Art. 16
Servizio Relazioni Istituzionali

1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:
 a) cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità, nonché con i comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;
 b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del Presidente.

Art. 17
Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali

1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:
 - cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei paesi stranieri;
 - coordina, d'intesa con i Servizi ed i Dipartimenti interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l'Autorità.

Art. 18
Dipartimento Regolamentazione

Il Dipartimento della regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all'intero settore delle comunicazioni.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13; lettera b), nn. 2, 10 e 15; lettera c), nn. 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95.

Art. 19
Dipartimento Vigilanza e Controllo

Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema delle comunicazioni.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 5, 10 e 15; lettera b), nn. 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), nn. 8 e 10, della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97.

Il Dipartimento svolge le attività connesse alle funzioni affidate all'Autorità dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 20
Dipartimento Garanzie e Contenzioso

Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 9 e 14; lettera b), nn. 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera l) della legge n. 481/95.

Art. 21
Servizi Tecnologie, Analisi di Mercato e Concorrenza

1. I Servizi per le tecnologie e per le analisi di mercato e concorrenza provvedono, anche su richiesta degli Organi collegiali, del Segretariato generale e dei Dipartimenti, ad eseguire indagini, ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull'evoluzione prevista per l'intero sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.

2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie, nonché su questioni specifiche relative agli standard e all'interoperabilità.

3. Il Servizio analisi di mercato e concorrenza predispone inoltre le analisi di mercato per la valutazione del grado di concorrenzialità dei mercati.

Art. 22
Ulteriori attività dei Servizi

1. I Servizi di cui all' art. 12, comma 4, e all' art. 13, comma 1, let. a) ciascuno per le materie di propria competenza:

- sviluppano l'insieme delle informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio conoscitivo;
- promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del consumo;
- predispongono, su richiesta degli Organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

2. I Servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 23
Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi

Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, a) e b) è assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori.

I coordinatori sono nominati, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.

Il coordinatore dei Servizi predispone lo schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n. 249/97.

Il coordinatore dei Servizi si avvale inoltre di un Ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazione che svolge i seguenti compiti:

- cura la base statistica e l'attività editoriale dell'Autorità;
- gestisce il Centro Documentazione e la Biblioteca dell'Autorità;
- fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali;
- cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Art. 24
Compiti e responsabilità dei Coordinatori

I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono al Segretario generale; specificamente:

- coordinano le attività ed i procedimenti che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti o più Servizi;

- pongono in essere modalità organizzative per facilitare il flusso di informazioni tra i Dipartimenti o tra i Servizi al fine di assicurare la coerenza dell'azione amministrativa;

Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i Coordinatori indicono riunioni con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi.

Art. 25
Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.

Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 26
Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi, in particolare:

- propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici e la designazione dei responsabili degli stessi;
- assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;
- sovrintendono agli affari di competenza del Dipartimento o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;
- distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;
- assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;
- al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al Consiglio;
- rispondono della gestione delle risorse assegnate al Dipartimento o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità.

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 27
Verifica periodica della struttura della Autorità

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28
Controllo interno

Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione

degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III
Svolgimento dei procedimenti

Art. 29
Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 30
Audizioni

L' Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 31
Responsabile del procedimento

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 32
Svolgimento e conclusione del procedimento

Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 33
Informazione all'Autorità

Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 34
Definizione delle procedure

Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV
Redistribuzione delle competenze degli Organi collegiali dell'Autorità

Art. 35
Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.

TITOLO V
Relazioni con altre Autorità indipendenti

Art. 36
Relazioni con altre Autorità

L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.

DELIBERA N. 111/03/CONS
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 ed in particolare nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997,n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

VISTO il Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l'art. 2 del Regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 3 novembre 2002 è deceduta la dott. ssa Marisa Musu, componente del Consiglio nazionale degli utenti, la quale era stata nominata dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal C. G. D. Coordinamento Genitori Democratici Nazionale;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

VISTE le designazioni ed i curricula degli esperti, trasmessi dal C. G. D. Coordinamento Genitori Democratici Nazionale con nota del 14 febbraio 2003;

VISTA la proposta del Presidente dell'Autorità, prof. Enzo Cheli;

DELIBERA

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: dott. Mario Russo.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 189/03/CONS
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI ROMA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 17/98 - "Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ;

VISTO, in particolare, l'art. 6 relativo agli Uffici dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 84/00/CONS recante "Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma";

VISTA la delibera n. 729/00/CONS recante "Articolazione di II° livello e relative attività dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 83/02/CONS recante "Articolazione dei dipartimenti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e dei servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 217/02/CONS recante disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 luglio 2002, n. 175;

VISTA la dichiarazione congiunta, sottoscritta con le OO. SS. in data 30 ottobre 2002, nella quale si è convenuto di procedere ad un'allocazione delle funzioni presso l'ufficio di Roma, mediante l'individuazione di uffici o parti di essi, purché strettamente funzionali alle competenze in via di attribuzione all'Autorità dai disegni di legge attualmente in discussione;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla razionalizzazione dell'attuale assetto tra la sede di Napoli, che rimane il nucleo principale dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, e l'ufficio di Roma, nonché l'opportunità di adottare fin d'ora le misure organizzative idonee a consentire l'immediata operatività della struttura rispetto ai nuovi compiti che saranno assegnati all'Autorità sulla base dei disegni di legge in itinere;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'individuazione degli uffici e delle funzioni da allocare su Roma, nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo generale, che sarà comunque effettuato anche tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

RITENUTO, inoltre, di procedere tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo e delle attività svolte e delle professionalità del personale in servizio;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e dalle strutture e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare il necessario coordinamento e raccordo amministrativo delle iniziative degli uffici dei Dipartimenti e dei Servizi;

SENTITE le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, FALBI ed acquisto l'accordo relativamente alle disposizioni dell'art. 3 con le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI;

VISTO il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI il 23 maggio 2003;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Uffici dell'Autorità in Roma

1. I seguenti uffici e aree sono allocati in Roma :
 a) nell'ambito del Segretariato generale;
 1) ufficio del comitato di coordinamento e monitoraggio;
 2) ufficio per il supporto agli organismi;
 b) nell'ambito del servizio relazioni istituzionali:
 1) area istituzioni;
 2) area CNU;
 c) nell'ambito del servizio relazioni internazionali e comunitarie:
 1) area comunitaria;
 d) nell'ambito del servizio giuridico:
 1) area tutela e contenzioso;
 e) dipartimento regolamentazione:
 1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;
 f) dipartimento vigilanza e controllo:
 1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;
 g) dipartimento garanzie e contenzioso:
 1) ufficio sanzioni nell'audiovisivo, editoria e multimedialità.

2. Al fine di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura, gli uffici di seguito elencati, fino alla definizione della pianta organica ed al conseguente riassetto organizzativo, svolgono le proprie attività avvalendosi di proprio personale anche su Roma:
 a) nell'ambito del segretariato generale:
 1) ufficio del segretario generale;
 2) ufficio del consiglio;
 3) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;
 4) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;
 b) uffici del servizio risorse umane e finanziarie;
 c) nell'ambito del servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa:
 1) area rapporti con gli organi di informazioni;
 2) area rapporti con il pubblico.

3. Fermo restando che le segreterie di direzione dei Servizi e le unità di supporto dei Dipartimenti restano allocate su Napoli, al fine di garantire l'operatività complessiva della struttura, di assi-

curare adeguati raccordi con il Ministero delle comunicazioni, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce del nuovo quadro regolamentare comunitario le segreterie di direzione dei Servizi, le unità di supporto dei Dipartimenti, nonché quelle dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi previste dalla delibera n. 83/02/CONS, si avvalgono di personale anche nell'ufficio di Roma nella misura complessiva di 20 unità.

Art. 2
Procedure di mobilità

1. Le procedure di mobilità per il personale non dirigenziale da utilizzare per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1e 3, dell'art. 1 sono definite sulla base di un apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 3
Personale con funzioni dirigenziali

1. I dirigenti organizzano la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro secondo le esigenze funzionali correlate all'espletamento degli incarichi loro affidati fornendo, mediante autocertificazione, le relative attestazioni della presenza in servizio.

2. Ferme restando le responsabilità connesse con l'attività di direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, che comportano la necessità di una adeguata permanenza presso gli uffici medesimi, nonché con l'attività di coordinamento sia nell'ambito delle strutture dell'Autorità, che nell'ambito dei rapporti con gli organismi esterni, ed al fine di razionalizzare e contenere la spesa generale connessa alla gestione degli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma, il personale che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni presti servizio presso l'Autorità con la qualifica di dirigente, elegge tra Roma e Napoli una sede di riferimento ai soli fini del trattamento di missione. Al medesimo personale, per gli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma e viceversa, compete il rimborso delle spese di viaggio documentate ed il rimborso delle spese di alloggio nei limiti previsti dalla tabella C allegata alla delibera n. 217/02/CONS.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente delibera sono assunte nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo, che sarà comunque effettuato tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

2. Il direttore del servizio risorse umane e finanziarie provvede a tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 maggio 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

PAGINA BIANCA

ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

ACCORDO 28 GENNAIO 2003
COLLABORAZIONE FRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 11 e 15;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

CONSIDERATO che in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità), in atto scaduto;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare con il presente accordo, anche alla luce delle intervenute modifiche normative ed in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di cooperazione tra il Ministero e l'Autorità, nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistema integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attività comunicatrice e internazionali;

TRA il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorità;

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO:

Art. 1

1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attività:

a) di competenza dell'Autorità, che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero;

b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attività di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali.

2. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero, prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles) e l'Autorità, prima delle riunioni del Comitato di contatto (Bruxelles) e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, così da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.

3. Il Ministero e l'Autorità definiscono altresì di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attività comunitarie e internazionali.

Art. 2

1. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera a), l'Autorità richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In tal caso, l'attività è prestata a titolo oneroso.

Art. 3

L'Autorità formula richiesta scritta relativamente alle attività di cui chiede al Ministero l'espletamento.

Il Ministero, previa verifica della compatibilità con lo svolgimento delle sue attività istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attività per le quali è richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro del tesoro, 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne dà comunicazione all'Autorità.

L'espletamento da parte del Ministero delle attività per le quali è richiesta la collaborazione è condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.

Art. 4

Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.

L'Autorità, verificata le regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

È istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorità, un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorità, con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi sorti in sede di applicazione del presente accordo e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.

Tale comitato permanente ha altresì il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed è coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorità.

Art. 6

1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 7

1. Il presente accordo ha durata di un anno dalla sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

Roma, 28 gennaio 2003

Il Ministro
delle comunicazioni
GASPARRI

Il Presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA GUARDIA DI FINANZA

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (di seguito l'Autorità) **E LA GUARDIA DI FINANZA:**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che all'articolo 1, comma 44, prevede che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai fini dell' espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della Guardia di Finanza, la quale agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1, della citata legge istitutiva, il quale prevede che la predetta Autorità per lo svolgimento dei propri compiti si avvale, tra gli altri, degli organi e delle istituzioni di cui poteva avvalersi il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTO il comma 15 dello stesso articolo 1 che individua le modalità di determinazione delle strutture della Guardia di Finanza per assolvere ai compiti d'istituto ai fini del citato comma 13;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" ed in particolare l'articolo l0, il quale prevede che l'Autorità si avvalga della Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni della normativa in materia;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto di autore", che all'articolo 11 inserisce, dopo l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 182bis, che individua i compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

VISTA la delibera dell' Autorità n. 17 del 16 giugno 1998, che approva il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 1999, con il quale viene istituito il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la Radiodiffusione e l'Editoria;

VISTA la delibera dell' Autorità n. 411 del 21 dicembre 1999 recante "Costituzione del Comitato per i rapporti con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, del Gruppo di lavoro per le problematiche applicative e del Gruppo tecnico per le problematiche logistiche";

CONSIDERATO che, a seguito della costituzione del citato Nucleo Speciale, si sono progressivamente intensificati fattivi rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, sia in materia di controllo dell' informazione durante le campagne elettorali, sia in materia di controllo del settore;

RITENUTO opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza

1. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per l'accertamento, su tutto il territorio nazionale, delle violazioni alla legge 249/97, nonché per l' accertamento di altre violazioni alla normativa nel settore delle comunicazioni, di nonna, su richiesta dell' Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell' elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell' Autorità; svolge studi ed indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di settore.

3. L'Autorità, nell'avvalersi delle Forze di polizia, richiederà alla Guardia di Finanza la collaborazione, in particolare, in materia di:

 a. parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

 b. verifica di posizioni dominanti;

 c. investimenti pubblicitari;

 d. obbligo di separazione contabile;

 e. tutela del diritto d'autore.

4. L'Autorità, tramite il Comitato di cui alla delibera n. 411/99, ed il Comando generale della Guardia di Finanza - III Reparto - individuano le linee strategiche e programmatiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.

Art. 2
Modalità di collaborazione tra l'Autorità ed il Nucleo Speciale

1. Nell'ambito della definita attività di collaborazione, l'Autorità intrattiene i necessari rapporti esclusivamente con il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, quale reparto della Guardia di Finanza specializzato per assicurare, in relazione ai compiti istituzionali e quale organo di polizia economico-finanziaria, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore dell'Autorità, con proiezioni su tutto il territorio nazionale anche attraverso i reparti territoriali del Corpo.